

Vaduz, agosto 2010

Convenzione fiscale tra Liechtenstein e Regno Unito (UK): vantaggi della cooperazione fiscale e della cosiddetta Liechtenstein Disclosure Facility (LDF)

Il Liechtenstein e il Regno Unito hanno sottoscritto l'11 agosto 2009 un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA-UK) e un accordo intergovernativo (Memorandum d'intesa, MoU). La Allgemeines Treuunternehmen (ATU) ha già provveduto una prima volta a informarla a riguardo nella newsletter del 12 agosto 2009. Qui di seguito le vogliamo far pervenire delle informazioni aggiornate in relazione a queste convenzioni.

Mentre il TIEA corrisponde sostanzialmente al modello di convenzione dell'OCSE (scambio di informazioni su richiesta a determinate condizioni), il MoU rappresenta invece un modo di procedere finora inedito in materia di cooperazione fiscale. Ai contribuenti del Regno Unito con interessi patrimoniali nel Liechtenstein verrà messo a disposizione uno specifico programma di dichiarazione fiscale (Liechtenstein Disclosure Facility, LDF). La relativa legge di esecuzione (legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale con il Regno Unito, AHG-UK) è stata approvata ed entrerà presumibilmente in vigore il 1° settembre 2010. Ciò permetterà inoltre di garantire che in futuro i soggetti di diritto del Liechtenstein non vengano più discriminati da parte del Regno Unito, bensì riconosciuti senza limitazioni di sorta (sicurezza giuridica) rispetto ai soggetti di diritto di altre piazze finanziarie, dandoci di conseguenza un maggiore interesse nei clienti del Regno Unito.

La LDF è già aperta ai contribuenti britannici dal 1° settembre 2009 e offre loro l'opportunità unica di divulgare, da un lato, il loro valore patrimoniale complessivo non dichiarato e di pagare, dall'altro, a posteriori le imposte dovute a delle condizioni favorevoli.

A tale proposito, la LDF non si rivolge soltanto ai clienti già presenti sulla piazza finanziaria del Liechtenstein, ma ne possono trarre profitto anche i nuovi contribuenti nel Regno Unito che abbiano l'intenzione di trasferire nel Liechtenstein i valori patrimoniali detenuti all'estero e di creare una struttura corrispondente. Inoltre è stato stabilito che il Liechtenstein in generale non è tenuto a far seguito alle richieste in materia di TIEA da parte del Regno Unito fino alla scadenza della LDF a fine marzo 2015, affinché i contribuenti britannici abbiano il tempo di regolarizzare la propria situazione finanziaria.

Costituiscono un'eccezione i procedimenti penali in corso nei confronti di contribuenti britannici. In questi casi la LDF non è aperta e non viene concessa nemmeno una proroga riguardo al conferimento di informazioni. Un altro vantaggio per i contribuenti del Regno Unito che sono autorizzati a partecipare alla LDF consiste nella possibilità di investire la totalità dei valori patrimoniali in una struttura patrimoniale sostenibile e riconosciuta (Estate Planning ed Asset Protection).

Il programma di dichiarazione fiscale (LDF) comporta d'altro canto per quanto riguarda le persone soggette all'imposta nel Regno Unito degli ampi obblighi per gli intermediari finanziari del Liechtenstein. Innanzitutto consiste da parte degli intermediari finanziari l'obbligo di identificare tutti i contribuenti britannici che rientrano nella legge AHG-UK. In seguito i contribuenti britannici identificati dovranno essere informati per iscritto sulle possibili opzioni della legge AHG-UK e al contempo sul termine per la presa di posizione (cosiddetta «notification»). Di conseguenza la persona identificata dovrà pertanto dichiarare per iscritto e mediante la relativa documentazione all'intermediario finanziario del Liechtenstein di a) non essere una persona britannica di rilievo ai sensi della legge, b) non essere soggetta all'imposta nel Regno Unito, c) partecipare alla LDF e d) ottemperare agli obblighi fiscali (tax-compliant) relativi ai valori patrimoniali in questione. Nel caso in cui venga a mancare una presa di posizione con documentazione sufficiente entro due anni a partire dalla data di «notification», l'intermediario finanziario del Liechtenstein sarebbe tenuto per legge a porre fine al rapporto commerciale. La ATU è convinta che, grazie al termine di due anni, sussista il tempo necessario per elaborare, insieme ai clienti in questione, delle soluzioni conformi alla legge che siano nell'interesse dei clienti.

Infine, è opportuno rilevare che i contribuenti britannici interessati alla LDF – nonostante i termini indicati nel TIEA, fissati a fine marzo 2015, siano presumibilmente molto ampi – dovrebbero intraprendere al più presto le misure necessarie per avviare la procedura LDF che potrebbe comportare un dispendio di tempo.

Ringraziandola di voler prendere atto della presente, la invitiamo a contattare il suo consulente clienti o il nostro ufficio per il Regno Unito* telefonicamente (+423 237 34 34) o tramite e-mail (ukdesk@atu.li) per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.

Cordiali saluti

Allgemeines Treuunternehmen

* I vostri interlocutori nell'ufficio ATU per il Regno Unito sono: Roger Frick, Dr. Thomas Zwiefelhofer e lic. iur. Dieter Roth.